

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.



Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:

dott. Giuseppina Guttadauro	Presidente Estensore
dott. Carlo Carvisiglia	Giudice
dott. Ada Mazzarelli	Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **18129/2017** promosso da:

Daouda NDIR

Ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE

Resistente

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso **ex 737 C.p.c.** depositato il 27/12/2017, che impugna ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 la decisione emessa in data 11/9/2017 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, la quale ha respinto l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato al ricorrente e neppure ha riconosciuto allo stesso i requisiti per la concessione di un permesso umanitario, notificata al ricorrente in data 27/11/2017;

rilevato che il ricorrente ha dichiarato nell'intervista resa alla Commissione () e in quella resa al giudice:

quanto alla sua vita pregressa all'espatrio:

(alla C.T. il 11/9/2017): di essere cittadino senegalese nato il 17/8/1971 e vissuto a Thor nel Zinghichor, di etnia wolof, di religione musulmana, non scolarizzato, non politicizzato, non militarizzato, di aver lavorato come tassista, di essere orfano di entrambi i genitori, figlio unico, celibe e senza figli;

quanto ai motivi dell'espatrio:

(alla C.T.) che nel dicembre 2012 i ribelli, che desideravano ottenere l'indipendenza della Casamance, gli chiesero di affiliarsi al movimento e prendere le armi per una rivolta; tuttavia



IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

che egli rispose di essere contrario e favorevole all'integrità nazionale; che vide che i ribelli uccisero altre due persone, che scelsero di non prendere parte alla rivolta, e che essi lo pugnarono alla testa e al braccio sinistro, rendendo necessario un suo ricovero nell'ospedale di Philippe Senghor nella città di Yoff, portato da un suo amico; che, a quel punto, pur avendo sporto denuncia, decise di fare di tutto per giungere in Italia, paese democratico; di temere, in caso di rimpatrio, di essere riconosciuto e ucciso dai ribelli, che sarebbero in grado di riconoscerlo sempre e ovunque, non potendo contare sulla protezione effettiva del suo Paese;

quanto al percorso migratorio: (alla C.T.) di essere partito in aereo da Dakar il 29/11/2014, dopo aver ottenuto un visto francese, atterrando a Nizza, e da lì di aver preso il treno per Milano, al fine di presentare in Italia domanda di protezione internazionale;

al giudice il 2.7.2019 : ‘ *Ricordo di essere stato sentito dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nel settembre 2017. Confermo i dati anagrafici e il contenuto delle mie dichiarazioni rese quella sede. Confermo che provengo dalla Casamance perché sono nato a Thor in Ziguinchor. Si dà atto che il richiedente asilo indica la sua zona di provenienza sulla cartina del Senegal che il giudice gli mostra. Non voglio più tornare, mai, in Casamance perché ho paura di essere aggredito e ferito come mi è già capitato. Mia madre è morta più di 10 anni fa e non ho nessun parente là. Attualmente abito in abito con altri 3 ragazzi. Abbiamo affittato noi l'appartamento. Da due anni lavoro quasi continuativamente anche se con contratti di 2 o 3 mesi. Il datore di lavoro mi ha detto che se ho un permesso stabile, posso avere un contratto più lungo. Ho lavorato nel giardinaggio, come lavapiatti, ho fatto pulizie. L'ultima volta ho lavorato presso una ditta di pulizie e ho finito di lavorare da loro 4 mesi fa. Il titolare della ditta di pulizie mi ha detto che appena ha lavoro, mi chiama. Confermo che so-no arrivato in aereo da Dakar fino a Nizza e da lì in treno fino a Milano. Non sono mai stato in accoglienza. Sono arrivato in Italia alla fine del 2014. Avevo ottenuto un visto per turismo per andare in Francia, ma volevo venire in Italia che è un Paese più buono della Francia, così mi hanno detto tante persone. Ho impiegato un po' di tempo dal mio arrivo alla domanda di asilo perché non capivo bene l'italiano e non sapevo cosa fare';*

rilevato che il ricorso lamenta il mancato riconoscimento da parte della Commissione Territoriale della **protezione internazionale sussidiaria** del **permesso di soggiorno per motivi umanitari** poiché la Commissione, a prescindere dalla valutazione di credibilità del suo racconto, che sarebbe comunque coerente e plausibile, non avrebbe adeguatamente valutato:

- la gravità e l'attualità del pericolo corso dal ricorrente a causa dell'aggressione e delle minacce dei ribelli,
- l'attuale situazione presente in Senegal, territorio in cui è ancora in corso un conflitto armato interno tra le forze governative e quelle secessioniste;

rilevato che la **Commissione Territoriale** non si è costituita in giudizio e che, nel suo procedimento, ha ritenuto che la minaccia virtuale alla vita del richiedente asilo non sia né grave né attuale, non avendo i ribelli superstiti i mezzi per identificarlo, supponendo soltanto l'incapacità di effettiva tutela del suo Paese e riconoscendo solamente negli ideali di migliore



IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

vita presso gli Stati europei le motivazioni dell'espatrio; che, pertanto, non ha ritenuto integrati i requisiti per alcuna delle forme di protezione richieste;

rilevato che il **P.M.** ha comunicato l'assenza di elementi ostativi ex artt. 10, 12, 16 D.Lgs. 251\2007 all'accoglimento della richiesta di protezione internazionale e non ha espresso parere rispetto all'accoglimento del ricorso;



IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

osservato, in punto di prova dei presupposti del diritto alla protezione:

che la S.C. insegna che l' onere probatorio del richiedente asilo è 'attenuato' poiché, da una parte si richiede la necessaria cooperazione dell'A.G. nel reperire le fonti di acquisizione dei fatti rilevanti per l'accertamento dei requisiti per il tipo di protezione richiesta ¹ e dall'altra, in caso di impossibilità oggettiva di provare la verità dei fatti narrati dal richiedente, il giudice, valutata la credibilità astratta del suo racconto dovrà concedendogli *'il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario'*

che l'attenuazione dell'onere probatorio accordata al richiedente asilo -in considerazione dei limiti derivanti dalla sua personale condizione- non lo esime tuttavia, per poter godere del beneficio del dubbio dall'onere di allegare i motivi di persecuzione, il rischio, la fragilità che pone a base della sua richiesta, dal *'compiere sinceri sforzi per circostanziare la domanda'*, dal produrre *'tutti gli elementi in suo possesso'* e dal rendere dichiarazioni *'coerenti e plausibili'* ³, ed essere, in generale, *'attendibile'*, il che non può non significare altro che gli viene richiesto di essere leale nell' esporre la sua situazione e tutti gli elementi utili a valutarla e, quantomeno, di fornire una spiegazione plausibile su eventuali contraddizioni e/o omissioni,

che la valutazione della 'credibilità' della versione dei fatti del richiedente asilo da parte del giudice deve investire sia il profilo 'oggettivo' (verifica della coerenza del racconto rispetto agli elementi acquisiti anche di ufficio ex art. 8 D.Lgs. 28\2008 sulla situazione sociopolitica del Paese di Origine) che quello 'soggettivo' (verifica dell'intrinseca coerenza e non contraddittorietà del racconto),

rilevato, quanto al caso di specie, sotto il profilo oggettivo (contesto di provenienza):

che la regione della Casamance -striscia di terreno senegalese diviso quasi del tutto dalla madrepatria dall'ex colonia inglese del Gambia- è estesa sul bacino del fiume Casamance nella parte meridionale del Senegal compresa tra Gambia, appunto, e la Guinea-Bissau, e Ziguinchor ne è il maggiore centro urbano;;

che, storicamente, si tratta di un *".. territorio negli anni: molto conteso inizialmente colonia portoghese, è divenuta in seguito di proprietà francese, ma mai è stata unita alle altre colonie francesi nel Nord del Senegal considerandola sempre un'estensione a parte della Guinea Conakry. La Casamance è ritenuta il polmone verde del Senegal grazie alle sue terre fertili e molto produttive"*

¹ vedi il rafforzamento del carattere 'ufficio' dell'istruttoria nei procedimenti *de quibus*, così come stabilito dal D.L. n.159\2011 sulla semplificazione dei Riti, che dispone al comma 8 dell'art. 19 D.Lgs. citato che *'..... il giudice può procedere di ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia'*

² Vedi Cassazione,Sezioni Unite, sentenza. **17 novembre 2008, n. 27310** e anche Direttiva 2011\95\UE, articolo 4 comma 5 che integra e sostituisce la Direttiva 2004\83\CE

³ Vedi art. 10 dl 251\2007 attuativo della Direttiva UE 'Qualifiche'

⁴ Vedi Direttiva Qualifiche 2011\95\UE



IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

diversamente dalle terre sabbiose del Nord: la separazione non è solo fisica, ma anche culturale e religiosa.⁵

che questa divisione ha portato nel Paese un conflitto che da trent'anni dà vita ad una guerra silenziosa che trova le sue origini nella strenua resistenza che i Diola (l'etnia maggioritaria della regione) opposero ai francesi, ribellandosi al regime coloniale;

che è noto come nella regione della Casamance abbia imperversato in passato, anche con forzati arruolamenti, il gruppo ribelle MFDC (Movement of Democratic Forces of Casamance) sorto nel 1947 e autore di innumerevoli azioni finalizzate a contrastare il governo senegalese per rivendicare l'indipendenza del Casamance,;

che, a seguito della conferma da parte del capo del Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (MFDC), Salif Sadiò, di voler rispettare l'accordo firmato il 22.02.2014 a Sant'Egidio sulle *"misure di fiducia reciproca"*, che impegnava le parti a *"tenere un comportamento che possa favorire i negoziati per il ritorno della pace in Casamance e ridurre le sofferenze della popolazione"*⁶, si era avviato in Senegal e nella regione della Casamance un progressivo processo di pacificazione tanto che già nel rapporto di Amnesty International 2014-15, testualmente si leggeva: *'L'annoso conflitto in corso nella Casamance si è attenuato rispetto agli anni precedenti'*, così come il rapporto in data 13.4.16 del Dipartimento di Stato degli USA (riferibile al 2015) dava atto come nella zona resisteva il cessate il fuoco in vigore da tre anni, non sostanzialmente intaccato né dalle sporadiche scaramucce che tra esercito e unità del movimento separatista, né, soprattutto, dalle ruberie ai danni della popolazione locale da parte di bande armate riconducibili ad alcune fazioni del movimento indipendentista ⁷;

che, tuttavia, nonostante l'avvio del processo di pace, dal 2016 sono ripresi e poi intensificati episodi che fanno ritenere che il conflitto armato interno non definitivamente sopito, come emerge, del resto, dal rapporto della Commissione nazionale per il diritto di asilo Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI circa la situazione del conflitto tra forze armate e indipendentiste e milizie governative nella Casamance del 6/07/2016 nonché dalle altre COI reperibili⁸ ed anzi, al momento attuale, nella regione meridionale del Paese è tornata a regnare una situazione di insicurezza generalizzata (fra gli ultimi episodi ricavabili dalle fonti: in data 9 gennaio 2018 tredici morti – alcuni sgozzati, altri uccisi da arma da fuoco – e 9 feriti nelle foreste intorno alla città di Ziguinchor, in Casamance ⁹; in data 29 marzo 2018, durante una rapina sulla strada Ziguinchor-Oussouye, commessa da uomini armati, è stato ucciso un uomo di 33 anni e ferite gravemente altre due persone ¹⁰);

⁵ <https://crprotezioneinternazionale.files.wordpress.com/2017/10/casamance.pdf>

⁶ <http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/it/itemID/8675/Un-altro-passo-verso-la-pace-in-Casamance.html>

⁷ Reperibile al Link <http://www.refworld.org/docid/571612126.html> United States Department of State, 2015 *Country Reports on Human Rights Practices - Senegal*, 13 April 2016, [accessed 27 March 2018]

⁸ Refworld; ecoi.net; humanrightswatch.org; rapportoannuale.amnesty.it

⁹ <http://www.nigrizia.it/notizia/torna-la-violenza-in-casamance>

¹⁰ <http://www.fides.org/it/news/64009->

[AFRICA SENEGAL Casamance C e una ripresa della violenza preghiamo con forza per la pace dice il Vescovo di Ziguinchor](#)



IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

rilevato sotto il profilo soggettivo (coerenza estrinseca e intrinseca del racconto del ricorrente e sua credibilità):

che la Commissione nella sua decisione, si è limitata a rilevare che la narrazione del ricorrente è in alcune sue parti discordante, per ciò che attiene il rischio di essere identificato dai ribelli, senza però porre in dubbio la provenienza del ricorrente dalla regione del Casamance;

che, anzi, la Commissione ha puntualmente valutato la regione del Casamance ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ritenendo all'epoca della domanda da parte del richiedente asilo che la situazione sul territorio non fosse tale da integrare i requisiti per la concessione della protezione richiesta;

che, valutata tuttavia la complessiva attendibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo successivamente ad intervista personale in udienza, rimane la questione se la vicenda personale narrata possa o meno integrare i presupposti legittimanti la concessione di una misura protettiva;

osservato, sui presupposti della protezione internazionale :

che, in base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra , del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE, va riconosciuto lo **status di «rifugiato»** al *cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;*

osservato, sui presupposti della protezione sussidiaria :

che sia la Commissione Territoriale sia il Tribunale adito in sede di impugnativa sono tenuti *ex officio* a valutare, laddove non riconoscano lo status di rifugiato e prima di rigettare *tout court* la domanda, se sussistono i presupposti nel ricorrente per beneficiare della **protezione sussidiaria** laddove *sussistono fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo Paese correrebbe il rischio di subire un danno grave e per questo non vuole tornarvi o non può tornarvi*¹¹

che tale danno grave e ingiustificato, può derivare - ex art. 14 D.Lgs. 251\2007 e art. 15 Direttiva 'Qualifiche' 2011\95\UE - in primo luogo dal rischio di essere sottoposto a condanna a morte o tortura o altra forma di trattamento inumano o degradanti (art.14 lett a) e b) D.Lgs. 251\07) ,

che, il giudice europeo (C.E.D.U. e Cgue) e la nostra Cassazione) nei casi a) e b) dell'art. 14, richiede un certo grado di personalizzazione dell'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale,

¹¹ Vedi art. 14 D.Lgs. 88\2007 e art. 15 Direttiva 'Qualifiche' 2011\95\UE



IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.)¹² sia pure senza raggiungere i caratteri più rigorosi del *fumus persecutionis* che già giustifica la protezione maggiore,

che il rischio tutelato dalle misure di protezione e sussidiaria ex art.14 lett.a) e b) D.lvo 251\2007 (condanna a morte, tortura e/o trattamenti inumani \degradanti) nonché quello di persecuzione individuale tutelato dalla protezione internazionale, deve provenire, ex art 5 stessa legge (che traspone l'art 6 Direttiva qualifiche) un soggetto molto forte, quale lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano il territorio, mentre la minaccia da parte di soggetti non statuali (bande criminali ecc.) ha rilievo solo se lo Stato o le organizzazioni che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione (nel senso che consentano l'accesso da parte del richiedente ad un sistema giuridico che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e ad impedire tali atti o la loro prosecuzione¹³),

che, ex art. 14 lett. c) D.Lgs. 251\07¹⁴) la protezione sussidiaria può esser riconosciuta ogniquale volta sussista una *'minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata intenzioni di conflitto armato interno o internazionale'*

che la giurisprudenza comunitaria ha interpretato l' art. 15 c Direttiva Qualifiche (che l'art. 14 c dvno 251\2007 pedissequamente riproduce) armonizzando i due confliggenti termini di 'minaccia individuale' - che presuppone una *'individualizzazione del rischio'* attraverso la dimostrazione da parte del ricorrente di o di elementi peculiari delle sua situazione che lo espongono personalmente al rischio di subire un danno grave (rischio che, in sostanza, non deve essere per lui una mera possibilità) e di 'violenza indiscriminata' da cui tale rischio deriva posto che normalmente si considera 'indiscriminata' quella violenza che per sua stessa definizione può colpire chiunque indistintamente si trovi nella zona ove essa si manifesta e si concreta,

che, quindi, la CGUE in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo, superando il limite del 35° Considerando della Direttiva Qualifiche (oggi la 2011/95/EU) per il quale il rischio a cui è soggetta un'intera popolazione *'di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave'* è giunta a chiarire che l'art. 15 c) della direttiva (

¹² Vedi Cass. sentenza 6503\2014 , CGUE Sentenza Elgafaji del 7.9.2009

¹³ Art. 6 D.lvo 251\2007 (che traspone nell'ordinamento interno l' art 7 Direttiva Qualifiche) 1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la possibilità di protezione da parte: a) dello Stato; b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

2. La protezione di cui al comma 1 consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.

¹⁴ L'art. 14 D.lvo 251\2007 riproduce l'art 15 della Direttiva Europea "Qualifiche"



IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

trasposto nel 14 c del decreto attuativo italiano) tutela anche ‘ *in via eccezionale*’ (come fa salvo l’inciso ‘*di norma*’ del Considerando) ed indipendentemente dalla prova di un rischio legato alla situazione individuale della persona, ogni civile “... *qualora* (nel paese di provenienza) *il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso ... raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia*’ ,

che, infine, la CGUE evidenzia anche, pur lasciando il giudice nazionale libero di individuarne altri, indici specifici da cui ricavare l’intensità del grado di violenza quali : la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso alla popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza¹⁵,

ritenuto nel merito di queste due forme di protezione:

che il ricorrente non ha dichiarato di avere affiliazioni politiche o partecipazioni ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili, né ha segnalato situazioni problematiche tali da configurare timore di subire pregiudizi per le proprie opinioni, nonché per la propria razza o per la propria religione o cittadinanza, che rende meritevoli della protezione prevista dall’ art. 14 lettere a) e b) dell’art. 14 D.lvo 251\2007;

che anche il rischio tutelato dalle misure di protezione sussidiaria ex art.14 lett.a) e b) D.lvo 251\2007 appare poco verosimile considerato il tempo trascorso dai fatti narrati e la difficoltà che il richiedente asilo possa essere in qualche modo individuato e perseguito personalmente come elemento che di opponeva alle forze ribelli della Casamance,

che tuttavia, alla luce delle notizie reperite sulla zona di provenienza del ricorrente non si può giungere a ritenere che il conflitto armato interno già vissuto in passato dal Senegal si sia definitivamente sopito, ma, al contrario, l’instabilità della regione è tornata alta, la sicurezza complessiva è estremamente precaria e, in particolare nella regione della Casamance, vi sono tutte le caratteristiche di un conflitto c.d. a ‘bassa intensità ‘ (nello stesso senso v. Trib. Catania, 15.2.2017; Trib. Venezia, 2.8.2017; Trib. Palermo, 8.5.2017; Trib. L’Aquila, 11.1.2017; Trib. L’Aquila, 9.4.2017).;

ritenuto, escluse le ipotesi a) e b) (condanna a morte e rischio di essere sottoposto a tortura o trattamenti degradanti) in considerazione della condizione di grave insicurezza della Casamance, non può essere escluso che il ricorrente, in caso di rientro nella zona di provenienza, corra un rischio effettivo di “danno grave” da violenza indiscriminata diffusa nel senso indicato dall’art. 14 lett. C del d.lgs. 251/2017.;

¹⁵ sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso Elgafaji contro Paesi Bassi, principi ribaditi, anche con riferimento alla definizione di conflitto armato interno nella successiva sentenza del 30/1/2014 Caso Diakité n. 285-12)



IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

ritenuto perlato che al richiedente asilo vada riconosciuta la *'protezione sussidiaria'*, anche senza valutare il grado di inserimento raggiunto nel nostro Paese;

ritenute le altre domande assorbite a seguito del riconoscimento della protezione sussidiaria;

ritenuti giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze consolidate dopo la pronuncia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, che rigetta nel resto,

annulla il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 21/06/2017,

riconosce al ricorrente nato in Senegal il lo Status di beneficiario della protezione sussidiaria;

dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.

SI COMUNICHI

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4\9\2019 su relazione della Dott.ssa Guttadauro.

Il Presidente estensore

Dott.ssa Giuseppina Guttadauro

